

Applicabilità ai giudici di pace in servizio delle incompatibilità previste dalla nuova normativa.

(Risposte a quesiti del 22 marzo 2000)

Quesito n. 1

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 marzo 2000,
- vista la nota in data 27 gennaio 2000 del Presidente f.f. della Corte di Appello di Reggio Calabria con la quale, con riferimento alla circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gennaio 2000 in tema di incompatibilità dei giudici di pace, si chiede parere in ordine a vari quesiti posti dai giudici di pace e, in particolare, si chiede di conoscere:

a) se, per l'avvocato iscritto all'Albo professionale di un circondario di tribunale diverso da quello ove svolge le funzioni di giudice di pace, sussiste incompatibilità fra l'esercizio delle funzioni di giudice di pace e l'avere uno studio legale nel medesimo circondario di tribunale;

b) se, in caso positivo, per la rimozione della causa di incompatibilità sia necessario chiudere lo studio legale ovvero dichiarare di astenersi dalla trattazione dei giudizi con rinuncia al mandato;

c) se possa l'avvocato esercitare solo presso la Corte di Appello nel cui distretto ricade il Tribunale ove lo stesso è iscritto all'albo e presso il Tribunale Amministrativo Regionale;

- visto l'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, così come modificato dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nonché l'art. 24 della citata legge n. 468/99;

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gennaio 2000 in materia di incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace;

ha deliberato

di rispondere al Presidente f.f. della Corte di Appello di Reggio Calabria che secondo la normativa vigente l'avvocato non può esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale in cui è istituito l'albo professionale al quale è iscritto ovvero nei circondari di tribunale nei quali ha sede un suo studio legale e che nel caso volesse svolgere professione di giudice di pace in quel circondario l'avvocato deve cancellarsi dall'albo forense.

Questa incompatibilità non può estendersi, però, al territorio del distretto e tanto meno a quello della giurisdizione amministrativa. In tal caso la identità di luogo comporta maggiore attenzione a carico del Presidente del Tribunale per quanto riguarda il controllo sul concreto esercizio della professione legale da parte del giudice di pace.

Quesito n. 2

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 marzo 2000,

- letta la nota in data 11 gennaio 2000 con cui il dott. ..., giudice di pace nella sede di TORINO, nel rappresentare di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati di Torino e di svolgere attività professionale soprattutto in via stragiudiziale e in forma non continuativa e ritenendo che le incompatibilità stabilite dal comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 374/91, e succ. modif., debbano essere riferite ai giudici di pace di nuova nomina e non anche a quelli in servizio, chiede che ai giudici di pace in via di conferma sia applicabile la sola incompatibilità prevista dal comma 1-ter dell'art. 8 e che, pertanto, nei suoi confronti non sia ravvisata situazione di incompatibilità; in caso contrario, chiede che, in analogia alle procedure di verifica delle situazioni di incompatibilità ex art. 18 O.G. adottate per i magistrati togati, non sia ravvisata nei suoi riguardi situazione di incompatibilità tenuto conto della materia di attività professionale in concreto svolta ovvero, e previa assegnazione a sua richiesta alle istituende sezioni penali dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torino, del ramo penale di esercizio delle funzioni giudiziarie, producendo a tal fine dichiarazione di impegno ad astenersi dal patrocinio di cause in materia penale; dichiara, infine, che, in caso di mancato accoglimento delle suddette richieste, intende presentare domanda di trasferimento ad altro Ufficio del Giudice di Pace;

- visto l'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, così come modificato dall'art. 6 della legge

24 novembre 1999, n. 468, nonché gli artt. 23 e 24 della citata legge n. 468/99;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gennaio 2000 in tema di incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace;

ha deliberato

di rispondere al dott. ... che;

a) ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge 24 novembre 1999, n. 468, le incompatibilità previste dal comma 1-bis dell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'art. 6 della citata legge n. 468/99, sono immediatamente applicabili anche ai giudici di pace attualmente in servizio;

b) le incompatibilità previste per i magistrati ordinari dall'art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario non sono estensibili ai giudici di pace, atteso che per essi le specifiche cause di incompatibilità sono tipizzate dalla citata legge n. 374/91, e successive modificazioni, che costituisce normativa speciale e nella quale esclusivamente va ricercato il regime delle incompatibilità;

pertanto

c) l'istante, trovandosi in situazione di incompatibilità determinata dall'esercizio della professione forense nell'ambito dello stesso circondario di tribunale ove svolge le funzioni di giudice di pace, deve aver provveduto entro il 29 febbraio 2000, pena l'avvio nei suoi confronti della procedura di decadenza dall'incarico onorario, alla rimozione delle cause di incompatibilità mediante la cancellazione dall'albo degli avvocati ovvero a presentare domanda di trasferimento presso un ufficio del giudice di pace situato in altro circondario di tribunale rispetto a quello in cui egli esercita la professione forense o ha sede un suo studio legale.

Quesito n. 3

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 marzo 2000,
- letta la nota in data 31 gennaio 2000 con cui il dott. ..., giudice di pace nella sede di SINOPOLI - distretto di REGGIO CALABRIA, premesso di svolgere l'attività di avvocato con studio in Palmi e di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati del Tribunale di Palmi, nel cui circondario ricade l'ufficio di appartenenza, chiede di conoscere: a) se la cancellazione dall'albo forense di Palmi e l'iscrizione a quello di Reggio Calabria ovvero se il trasferimento all'Ufficio del Giudice di Pace di Villa San Giovanni, situato nel circondario del Tribunale di Reggio Calabria, rimanendo iscritto all'albo professionale di Palmi determinano la rimozione della causa di incompatibilità in cui versa allo stato; b) e se, nella seconda ipotesi prospettata, può espletare attività forense in modo non continuativo e saltuario nell'ambito del circondario del Tribunale di Reggio Calabria;

- visto l'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, così come modificato dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nonché gli artt. 23 e 24 della citata legge n. 468/99;

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gennaio 2000 in tema di incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace;

ha deliberato

di rispondere al dott. che:

a) la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Palmi ovvero il trasferimento presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Villa San Giovanni sono entrambe situazioni idonee a determinare la rimozione della causa di incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 374/91, e succ. modif., costituita dall'esercizio della professione forense nel medesimo circondario di tribunale nel quale si espletano le funzioni di giudice di pace;

b) l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Palmi e l'espletamento delle funzioni di giudice di pace in Villa San Giovanni comportano il divieto stabilito dal comma 1-ter dell'art. 8 citato di

esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace di appartenenza.

Quesito n. 4

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 marzo 2000,
- letta la nota in data 22 febbraio 2000 con cui il dott. ..., giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di GELA - distretto di CALTANISSETTA, chiede di conoscere se la sospensione dall'albo degli avvocati può essere considerata rimozione della causa di incompatibilità ex art. 8, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, alla stregua della cancellazione dal medesimo albo;
- considerato che dalla proposizione del quesito non si comprende se la "*sospensione*" debba essere intesa come atto autoritativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o come situazione verificatasi a domanda dell'avvocato

ha deliberato

di rispondere all'avv. ... che in ogni caso la sospensione non è idonea ad eliminare la causa di incompatibilità espressamente richiesta dalla legge e confermata dalla circolare della C.S.M. del 19 gennaio 2000.